

N. 77

DECRETO ESECUTIVO

**SOSPENSIONE E MODIFICA TEMPORANEA DELLE DISPOSIZIONI  
DELLA LEGGE SULLE ASSICURAZIONI**

**PREMESSO**, che il 26 ottobre 2012 ho emanato il Decreto Esecutivo N.47, contenente la dichiarazione di emergenza per calamità in tutte le 62 contee nello Stato di New York; e

**PREMESSO**, che in data 30 ottobre 2012, il Presidente ha rilasciato una dichiarazione di catastrofe grave per le contee di Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond e Suffolk, e il 02 novembre 2012, tale dichiarazione è stata estesa anche alle contee di Westchester e Rockland, e

**PREMESSO**, che l'uragano Sandy ha portato venti e piogge torrenziali dannosi provocando allagamenti mai visti prima e gravi ondate in tutto lo Stato di New York, devastando in maniera significativa lo Stato; e

**PREMESSO**, che l'uragano Sandy ha causato danni agli uffici di New York City del Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York ("Dipartimento"), interferendo con la capacità dei dipendenti del Dipartimento di svolgere le loro normali funzioni perché sono stati e continuano ad essere impegnati nelle operazioni di soccorso e non sono altrimenti disponibili;

**PERTANTO**, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge Esecutiva sulla sospensione o modifica temporanea delle specifiche disposizioni di statuti, leggi locali, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o loro parti, di qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, se il rispetto di tali disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la calamità, con il presente atto sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo decorrente dalla data del Decreto esecutivo numero 47, emesso il 26 ottobre, e fino a ulteriore comunicazione, le seguenti leggi:

Sezione 1505 della Legge sulle Assicurazioni, secondo cui una transazione di cui alla sottosezione (d), fra l'assicuratore controllato e qualsiasi persona all'interno del proprio sistema societario non potrà essere conclusa a meno che il Sovrintendente dei Servizi Finanziari ("Sovrintendente") non l'abbia approvata;

Sezione 1603 della Legge sulle Assicurazioni, secondo cui un assicuratore genitore non deve acquistare la maggioranza delle azioni ordinarie in circolazione delle aziende di cui all'Articolo 16 sulla Legge Assicurativa senza l'approvazione della Sovrintendenza;

Sezione 2305 della Legge sulle Assicurazioni, secondo cui il tasso di deposito per ogni tipo di assicurazione di cui alla sottosezione (b) non ha effetto a meno che la Sovrintendenza non lo abbia approvato;

Sezione 2307 della Legge sulle Assicurazioni, secondo cui un modello di dichiarazione di polizza soggetta alla sottosezione (b) non ha effetto a meno che la Sovrintendenza non l'abbia approvato;

Sezione 4207 della Legge sulle Assicurazioni, secondo cui una società con assicurazione sulla vita in titoli nazionali non deve distribuire alcun dividendo ai propri azionisti se non previa approvazione della Sovrintendenza; e

Sezione 4240 della Legge sulle Assicurazioni, secondo cui un emendamento di una dichiarazione dei metodi di un assicuratore sull'attivazione di un conto separato che non cambia la polizza di investimento non si considera approvato, ad eccezione dell'approvazione della Sovrintendenza.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di

Albany, oggi addì venti novembre

duemiladodici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore